



SENT.N. 36/2024

REPVBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO

in composizione monocratica nella persona del magistrato Paola Lo Giudice,
quale giudice delle pensioni ai sensi dell'art. 151 del codice della giustizia
contabile di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174;

in esito all'udienza del 16 aprile 2024

ha pronunciato la presente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **20615** del registro di Segreteria,

sul ricorso

proposto dalla sig.ra OMISSIS, quale amministratore di sostegno della sig.ra
omissis, difesa dall'avv. Antonella Scipioni (c.f. SCPNNL63C60L103F);

contro

INPS – Istituto nazionale previdenza sociale (c.f.: 80078750587), in
persona del legale rappresentante *pro-tempore*, difeso dall'avv. Emanuela
Capannolo (c.f. CPNMNL67E42A345R) della propria Avvocatura.

Ritenuto in

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe la ricorrente chiedeva di accertare il diritto
della sig.ra omissis al trattamento pensionistico di reversibilità della madre,
deceduta il omissis, dalla decorrenza della domanda amministrativa
presentata il 9 maggio 2018, con condanna dell'Inps al pagamento dei ratei

maturati e maturandi, oltre rivalutazione e interessi come per legge.

Faceva presente di essere in possesso dei requisiti a tal fine previsti. In particolare, sia al momento del decesso della madre sia attualmente, era affetta da infermità invalidanti, tali da determinare una totale e permanente inabilità lavorativa, come risultava da documentazione prodotta. Inoltre, la madre della ricorrente, che aveva percepito un reddito di circa 16.000 euro nel 2017 e di circa 26.000 euro nel 2016, provvedeva in maniera continuativa e prevalente al suo mantenimento, facendo fronte alle necessità della vita quotidiana, al pagamento delle spese mediche, delle derrate alimentari, delle utenze e di quant'altro necessario per assicurare alla figlia un'esistenza dignitosa. La sig.ra omissis al momento del decesso della madre, percepiva solo il reddito derivante da pensione di invalidità civile e indennità di accompagnamento, nonché pensione ai superstiti gestione commercianti erogata a seguito del decesso del padre e pensione Inail ed era a carico della madre. Precisava che non vi erano altri familiari conviventi o che comunque provvedessero alle sue esigenze di vita.

L'Inps, con provvedimento dell'8 febbraio 2021, aveva respinto la domanda in quanto, pur sussistendo il requisito dell'inabilità, non era sussistente il requisito della convivenza, avendo rilevato che la residenza della ricorrente non era la stessa della madre al momento del decesso di quest'ultima, né risultavano verificati i requisiti della non autosufficienza economica e del mantenimento abituale. Il provvedimento era confermato a seguito del ricorso al Comitato provinciale con decisione n. 444 del 21 settembre 2022, di rigetto del ricorso amministrativo.

La ricorrente sosteneva l'erroneità dei motivi adottati dall'Inps. Precisava

che la madre, prescindendo dalla residenza anagrafica, viveva stabilmente con la figlia, dovendo provvedere alle sue esigenze fisiche e vitali, stante l'assoluta impossibilità di provvedervi autonomamente.

In subordine, richiamando la giurisprudenza della Corte di cassazione, precisava che il requisito della vivenza a carico può essere soddisfatto anche in caso di non convivenza se sussistono le condizioni di non autosufficienza economica del figlio e di mantenimento abituale da parte del genitore. In merito all'autosufficienza economica faceva presente che il suo reddito al momento del decesso della madre (con esclusione dei redditi esenti costituiti da provvidenze economiche per l'invalidità civile e dei redditi non imputabili agli effetti Irpef costituiti da rendite Inail) era pari a euro 2.709 (come da dichiarazione dei redditi 2018). L'esame comparativo di tale reddito con quello della madre, insieme alla condizione sanitaria di inabilità e quindi all'impossibilità di svolgere attività lavorativa, consentiva di affermare la sussistenza del mantenimento abituale.

In via istruttoria chiedeva prove per testi sulla circostanza che la ricorrente e la madre vivevano stabilmente insieme, che la madre provvedeva al mantenimento della figlia con il pagamento di spese mediche, alimentari e di utenze nonché che non vi erano altri familiari che provvedevano al suo mantenimento.

3. Con memoria del 17 novembre 2023 si costituiva in giudizio l'Inps che chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato.

L'Istituto evidenziava che, ai fini del diritto alla reversibilità quale figlia inabile, occorreva sia l'accertamento della situazione di inabilità in modo assoluto e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, sia la prova del

requisito della “vivenza a carico” del defunto genitore, trattandosi di distinti elementi costitutivi del diritto.

Richiamava al riguardo l’art. 85, d.p.r. n. 1092/1973, a mente del quale “ai fini del diritto alla pensione di reversibilità, gli orfani maggiorenni (...) del dipendente statale o del pensionato si considerano a carico di lui quando questi forniva loro, in tutto o in parte preponderante, i necessari mezzi di sussistenza” e l’art. 22, l. n. 903/1965, in base al quale gli orfani maggiorenni inabili “si considerano a carico dell’assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa”. In attuazione di tale normativa, la circolare Inps n. 185/2015 prescriveva la necessaria sussistenza del requisito della vivenza a carico del *de cuius*, richiedendo una situazione di non autosufficienza economica del figlio inabile e il mantenimento abitualmente da parte del dante causa. La circolare suddetta precisava che, fermo restando il requisito della non autosufficienza economica, se il figlio inabile non fosse convissuto con il genitore si sarebbe reso necessario accertare se il genitore concorrevva in maniera rilevante e continuativa al mantenimento del figlio, potendosi invece prescindere da tale accertamento nel caso di convivenza.

Nel caso *de quo*, alla data del decesso della madre, la signora omissis non era con la medesima convivente, stante la diversa residenza. Risultava sussistente il requisito della non autosufficienza economica (in quanto era titolare di pensione di reversibilità del padre per la quale aveva percepito nel 2017 un reddito complessivo assoggettabile ad Irpef di euro 5.247,58, oltre a prestazioni e rendite non considerate ai fini di interesse). Riguardo, invece, al requisito del mantenimento abituale, la ricorrente non aveva prodotto

documentazione idonea a provarlo. Evidenziava, ai fini del raffronto comparativo dei redditi della madre e di quelli della figlia non convivente, che nel 2017, anno del decesso della madre, la ricorrente aveva percepito su base annua emolumenti pensionistici per complessivi euro 21.978,22 lordi (derivanti dai seguenti trattamenti: euro 3.767,40 a titolo di INVCIV; euro 6.185,16 a titolo di indennità di accompagnamento; euro 6.478,08 a titolo di rendita Inail; euro 5.247,58 a titolo di SOCOM).

4. All'esito dell'udienza del 28 novembre 2023, avendo ritenuto le allegazioni probatorie offerte dalla ricorrente non sufficienti a provare il mantenimento abituale della madre in favore della figlia, ma idonee a far sorgere il potere-dovere di disporre d'ufficio gli atti istruttori necessari per superare l'incertezza probatoria sui fatti costitutivi, con ordinanza n. 20/2023 questo giudice assegnava alla ricorrente un termine per produrre ulteriori elementi probatori relativi al mantenimento abituale da parte della madre.

5. Con nota del 15 marzo 2024, la ricorrente depositava documentazione allo scopo di dimostrare che la madre, sebbene residente in altro luogo, aveva sempre avuto domicilio presso l'abitazione della figlia, ivi ricevendo corrispondenza (allegando tra l'altro comunicazioni dalle banche e dall'Inps).

In via istruttoria insisteva per l'ammissione della richiesta prova testimoniale, previa revoca sul punto dell'ordinanza n. 20/2023.

6. All'udienza del 16 aprile 2024, con l'assistenza della sig.ra Velia Volpe quale segretario di udienza, sono comparsi, come da verbale, l'avv. Scipioni per la ricorrente e l'avv. Capannolo per l'Inps, che hanno ribadito le conclusioni già rappresentate. L'avv. Scipioni ha ribadito di aver depositato documentazione attestante la convivenza della figlia con la madre,

evidenziando le difficoltà del reperimento della documentazione probatoria ed ha insistito per l'ammissione della prova testimoniale. L'avv. Capannolo ha affermato che la documentazione prodotta a seguito dell'ordinanza istruttoria non risulta comunque idonea a provare la vivenza a carico, la cui valutazione deve essere effettuata in modo rigoroso e ha insistito per la non ammissione della prova testimoniale.

All'esito della discussione, il giudizio è stato trattenuto in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Il ricorso in esame ha ad oggetto la richiesta di riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità della madre deceduta a favore della figlia maggiorenne inabile, risultante non convivente con la madre al momento del decesso di quest'ultima in quanto residenti in diverse località.

2. La disciplina generale del trattamento di reversibilità è contenuta negli artt. 81 e seguenti, d.p.r. n. 1092/1973.

In particolare, l'art. 82, relativo agli orfani, dispone che "gli orfani minorenni del dipendente civile o militare di cui al primo comma dell'art. 81 ovvero del pensionato hanno diritto alla pensione di riversibilità; la pensione spetta anche agli orfani maggiorenni inabili a proficuo lavoro ..., conviventi a carico del dipendente o del pensionato e nullatenenti". Il successivo art. 85 dispone che "ai fini del diritto alla pensione di riversibilità, gli orfani maggiorenni, i genitori e i fratelli e le sorelle maggiorenni del dipendente statale o del pensionato si considerano a carico di lui quando questi forniva loro, in tutto o in parte preponderante, i necessari mezzi di sussistenza". In base all'art. 86, "le condizioni soggettive previste per il conseguimento del diritto al

trattamento di reversibilità devono sussistere al momento della morte del dipendente o del pensionato. Qualora dette condizioni vengano meno, la pensione di reversibilità è revocata. (...). Analogamente, l'art. 22, l. n. 903/1965, prevede che gli orfani maggiorenni inabili "si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa".

La giurisprudenza di legittimità e contabile è ripetutamente intervenuta per chiarire la corretta interpretazione delle richiamate disposizioni. Con riferimento alla verifica della c.d. vivenza a carico ha in particolare precisato che tale requisito, "se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva in via continuativa e in misura quanto meno prevalente al mantenimento del figlio inabile" (Cass. civ., Sez. lavoro, sent. n. 3678/2013). È stato in particolare precisato che il presupposto di fatto della vivenza a carico del titolare della pensione non implica necessariamente che il mantenimento del soggetto richiedente la reversibilità sia stato esclusivamente a suo carico, essendo sufficiente che il secondo abbia integrato il reddito del primo, perché inidoneo a garantire il suo sostentamento (cfr. Cass. civ., Sez. VI Lavoro, ord. n. 26642/2014).

È stato altresì precisato che la condizione sanitaria di inabilità non è di per sé sufficiente a provare anche la sussistenza dell'ulteriore requisito della vivenza a carico, che deve emergere quale specifica relazione economica tra i due soggetti, nel senso che il dante causa deve aver fornito un apporto continuativo e determinante, anche se non esclusivo, al soddisfacimento dei

bisogni essenziali della vita dell'inabile, con un aiuto finanziario indispensabile.

Inoltre, deve ritenersi necessaria la prova delle effettive modalità di mantenimento a cui l'avente causa era soggetto (cfr. Sez. Toscana, sent. n. 29/2021).

Dunque, "il requisito della 'vivenza a carico' postula la ricorrenza di due condizioni: a) la non autosufficienza economica/reddituale dell'orfano maggiorenne inabile (...); b) il pregresso mantenimento in via continuativa e abituale del superstite da parte del dante causa" (Sez. II appello, sent. n. 378/2018). Trattandosi di entrambi elementi necessari per poter riconoscere la sussistenza della vivenza a carico, essi necessitano di un autonomo e distinto accertamento.

In conformità al generale principio di cui all'art. 2697 c.c. l'onere della prova degli elementi costitutivi del diritto alla pensione di reversibilità, e dunque anche della vivenza a carico, incombe sul ricorrente che deve puntualmente documentarla, "mediante l'allegazione di elementi fattuali e giuridici comprovanti il sostegno totalitario o quanto meno preponderante del dante causa. Nello specifico, l'orfano maggiorenne deve fornire prova di trovarsi senza mezzi di sussistenza autonomi sufficienti e che al suo mantenimento concorreva in modo efficiente il dante causa defunto" (Sez. II appello, sent. n. 378/2018; nello stesso senso, *ex multis*, Sez. III appello, sent. n. 104/2022; Sez. Toscana, sent. n. 29/2021).

3. Alla stregua delle richiamate coordinate interpretative, occorre valutare se, nella fattispecie in esame, la ricorrente abbia fornito adeguato sostegno probatorio circa la sussistenza dei presupposti necessari al riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità.

3.1. È incontestato il riconoscimento del c.d. requisito sanitario.

3.2. Con riferimento al requisito della vivenza a carico, e quindi della non autosufficienza economica dell'orfano maggiorenne inabile e del pregresso mantenimento in via continuativa e abituale, è altresì incontestato l'elemento della non autosufficienza economica della sig.ra omissis, stante la percezione di redditi rilevanti ai fini di interesse inferiori al limite a tal fine determinato.

L'Istituto previdenziale ha invece escluso la sussistenza del presupposto del mantenimento abituale della ricorrente da parte della madre, e quindi della vivenza a carico, avendo constatato che le medesime risiedevano in diverse località e che nessuna valida prova è stata fornita dalla ricorrente in merito alla sussistenza di tale mantenimento.

Tale assunto merita di essere condiviso.

La ricorrente, infatti, risulta residente in località diversa da quella della madre deceduta e non sono state prodotte prove idonee a dimostrare che, nonostante tale oggettiva risultanza anagrafica, vi fosse tra le medesime una convivenza di fatto né, comunque, che la defunta madre provvedeva abitualmente al mantenimento della figlia.

Con riferimento alla prova della convivenza di fatto, non possono ritenersi dirimenti le argomentazioni proposte dalla ricorrente in merito alla circostanza che la madre prestava la propria assistenza alla figlia per dimostrare che, di fatto, la madre vivesse presso il domicilio della figlia, in difformità da quanto emergeva dalle risultanze anagrafiche. Tale assunto appare infatti indimostrato, né, comunque, i concetti di prestazione di assistenza e convivenza possono ritenersi tra loro sovrapponibili per la dimostrazione l'uno della sussistenza dell'altro. Non possono altresì ritenersi

significativi ai fini di interesse gli atti e i documenti prodotti dalla ricorrente a seguito della citata ordinanza istruttoria n. 20/2023 volti a dimostrare tale convivenza, trattandosi di mere note di corrispondenza indirizzate alla madre presso il domicilio della figlia, alcune delle quali peraltro risalenti nel tempo e alcune indirizzate congiuntamente alla madre e alla figlia.

Né sono state fornite idonee prove di un eventuale mantenimento in misura prevalente ed efficiente della figlia da parte della madre, con la prova del pagamento di spese, utenze o altre spese necessarie o con documentazione comprovante pagamenti o passaggi di denaro continuativi tra le due persone, ovvero con certificazioni anagrafiche relative allo stato di famiglia (cfr., ad es., Sez. Emilia Romagna, sent. n. 441/2009; Sez. Liguria, sent. n. 93/2017; Sez. Sicilia, sent. n. 453/2023). Al riguardo occorre anche tenere conto delle osservazioni dell'Istituto previdenziale circa l'esame comparativo dei redditi della madre e della figlia nel periodo di riferimento (considerando, esclusivamente a tali fini comparativi, il totale delle somme percepite dalla ricorrente, ivi incluse quelle non valutabili ai fini della affermazione della non autosufficienza economica).

Tale carenza di prova documentale non può essere superata mediante l'assunzione di prove testimoniali, rese da conoscenti della ricorrente in relazione ai rapporti in esame, che non potrebbero, in assenza di ulteriori idonei elementi o quantomeno indizi di prova e in considerazione del particolare oggetto della prova richiesta, superare le risultanze anagrafiche circa la convivenza né dimostrare il mantenimento abituale.

Conclusivamente, non essendo stata fornita la prova della vivenza a carico, il ricorso non può essere accolto.

	4. In considerazione della complessità delle questioni trattate, sussistono	
	ragionevoli motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	<i>La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, in</i>	
	<i>composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., respinta ogni contraria</i>	
	<i>istanza, eccezione o deduzione, con pronuncia definitiva,</i>	
	- <i>respinge il ricorso;</i>	
	- <i>compensa le spese di lite.</i>	
	Ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52, d.lgs. n. 196/2003, recante	
	il "Codice in materia di protezione dei dati personali", a tutela della riservatezza	
	della ricorrente e degli ulteriori soggetti citati, si dispone che a cura della	
	Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei	
	riguardi della ricorrente medesima e degli ulteriori soggetti citati.	
	Così deciso, all'esito della camera di consiglio del 16 aprile 2024.	
	IL GIUDICE	
	Paola Lo Giudice	
	(f.to digitalmente)	
	Depositata in segreteria il 17/04/2024	
	In esecuzione del suesteso provvedimento ai sensi dell'art. 52, d.lgs. n.	
	196/2003, in caso di diffusione della presente sentenza omettere le generalità	
	e i dati identificativi della ricorrente e degli ulteriori soggetti citati.	
	- pag. 11 di 11 -	